



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 17.07.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 29.2.2008, allo scadere della 19ma rata, il ricorrente estingueva anticipatamente (per il collocamento in quiescenza) un finanziamento rimborsabile in 120 ratei mensili, mediante cessione del quinto dello stipendio.

Con nota del 5.3.2012, l'esponente lamentava il prelievo dal proprio trattamento di fine rapporto della somma di € 27.782,33, ritenendolo eccessivo.

Al riguardo osservava, infatti, che detto importo "*più la somma di 19 rate mensili versate*" (€ 6.270) conduceva ad un totale di € 34.052, "*ben oltre 9.000 euro in più*" rispetto al netto ricavo dell'operazione (€ 25.006,47).

Con riscontro del 15.3.2012, l'intermediario rappresentava che il conto estintivo inerente al finanziamento in questione era stato emesso in conformità con le previsioni contrattuali.

Insoddisfatto della risposta, con il ricorso del 2 aprile 2012, il cliente ribadiva le considerazioni già svolte in sede di reclamo e, conseguentemente, chiedeva il rimborso delle somme indebitamente trattenute in sede di estinzione anticipata del finanziamento ("*chiedo che mi vengano rimborsate le somme che mi spettano*").

In sede di controdeduzioni, la società finanziaria informava di aver tentato un componimento bonario della controversia, offrendo al ricorrente il rimborso, da questi declinato, di € 606 (come da nota dell'intermediario del 28.5.2012 e relativo riscontro del 7.6.2012).



Contestava, poi, le pretese del ricorrente sulla scorta delle previsioni contrattuali e, con riferimento agli oneri assicurativi anticipatamente corrisposti, precisava che l'eventuale diritto al rimborso del ricorrente non poteva essere esercitato ai danni del mutuante. Sulla scorta di tali considerazioni, chiedeva all'ABF di rigettare il ricorso *“perché generico, infondato e destituito di ogni fondamento in fatto e diritto [...] con vittoria di spese della presente procedura”*.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il proposto ricorso possa essere sostanzialmente accolto, sia per la costante ed univoca giurisprudenza che in questa materia si è andata formando, sia perché il finanziamento risulta essere stato concesso quando il mutuatario era ormai prossimo al collocamento a riposo, attesa la maturazione di 39 anni di servizio, in palese violazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 180/1950 che espressamente prevede *“L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.[...]”*.

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a sottrarsi dall'obbligo della restituzione, prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso.

Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in caso di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo.

Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: *“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...”*.

Sul punto, ancora, occorre considerare che le “chiare ed univoche” indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr. decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Questo Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative



lungo l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

Questi sono i parametri - legislativi e giurisprudenziali - ai quali occorre riferirsi per affrontare e risolvere la fattispecie oggetto di ricorso, dovendosi disapplicare ogni diversa disposizione contrattuale.

Nel caso concreto sottoposto all'esame del Collegio, con riferimento alle *"commissioni/spese dell'intermediario"*, si riscontra una certa opacità del testo contrattuale, che non consente di ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo. Tanto considerato, alla luce del più volte affermato principio secondo cui l'opacità non può che andare a carico del predisponente e, di conseguenza, applicando il noto criterio della misura proporzionale al tempo "non goduto", l'importo da restituire in favore del ricorrente - per le commissioni - risulta pari a € 2.943,04.

Rimane, ancora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (*cd. commissioni recurring*).

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento in esame, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (*"Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"*), ed il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Nel caso di specie, la resistente di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni, che nega ogni diritto al rimborso della quota parte del premio assicurativo.

La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende ad imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo *"al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri"* (V., fra i tanti, G. Alpa, *Dove va la responsabilità civile*, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, in base ai principi generali relativi alla materia contrattuale, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa.

Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo - anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione - il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (V., ad es., Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1055/10).

Concretamente, nel caso di specie, l'importo anticipatamente corrisposto, per oneri assicurativi non goduti, ammonta ad euro 2.574,17.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'importo da restituire, sarà quindi complessivamente pari ad euro € 5.517,21.

Occorre, infine, osservare che, in merito alla (generica) doglianza di eccessiva onerosità del contratto, è stato possibile riscontrare la correttezza dei tassi applicati, oltre alla relativa non usurarietà.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.517,21.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI